

N. 698

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEDRIZZI e MACERATINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1996

Adeguamento dei termini per i versamenti nel conto fiscale
nel primo semestre dell'anno 1994

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, ha anticipato i termini per la liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti titolari di conto fiscale.

Il conto fiscale è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono un'attività per la quale vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA.

Per i versamenti mensili, da effettuare ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il termine è stato anticipato al giorno 18 di ciascun mese rispetto al precedente termine del 20 di ciascun mese. Il nuovo termine è entrato in vigore a partire dalle liquidazioni e versamenti da effettuare nel mese di marzo 1994, con riferimento al precedente mese di febbraio (in questo senso ha disposto l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413).

Per i versamenti trimestrali, da effettuare ai sensi dell'articolo 33 del predetto decreto n. 633 del 1972, il termine è stato anticipato al giorno 3 del secondo mese successivo, rispetto al precedente termine del giorno 5. Il nuovo termine è in vigore a partire dalle liquidazioni e versamenti da effettuare nel mese di maggio 1994.

Anche se la disciplina dei versamenti che ho appena ricordato è chiara sotto il profilo legislativo, i contribuenti si sono trovati di fatto in gravi difficoltà a causa dei continui mutamenti della legislazione concernente gli obblighi contabili, anche se di recente

tali modifiche sono state pensate a loro vantaggio.

In particolare viene segnalato che molte aziende, in occasione dei pagamenti dell'IVA relativa ai mesi di febbraio e marzo dell'anno 1994, hanno provveduto al versamento con ritardo di due giorni, cioè entro il 20 del mese in luogo che entro il 18, come prescritto dalla nuova norma.

Il ritardo è stato provocato da errata interpretazione delle norme citate, indotta anche da istruzioni ministeriali non sempre precise.

In particolare il Ministero delle finanze aveva comunicato che: «limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994 il termine per le liquidazioni e i versamenti... rimane fermo al 20 del mese, mentre a partire dal prossimo mese di marzo il termine stesso è anticipato al 18».

Da alcuni contribuenti la fase sopra citata è stata interpretata come riferibile alle operazioni del mese di marzo con versamento ad aprile.

Pertanto, considerato che:

l'errore, in buona fede, è stato ingenerato dalla confusione conseguente al susseguirsi di nuove norme modificative delle precedenti, per le quali sono state date tardive e non sempre chiare istruzioni;

che dall'errore in buona fede possono conseguire sanzioni gravose, esorbitanti rispetto alla effettiva gravità del danno subito dallo Stato;

che nel comportamento dei contribuenti che hanno effettuato i versamenti rispettando i precedenti termini emerge una evidente buona fede;

si propone l'adozione di un provvedimento di sanatoria, che per equità si intende estendere fino ai versamenti effettuati nell'agosto 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I versamenti mensili dei soggetti titolari di conto fiscale, concernenti l'imposta sul valore aggiunto dovuta con riferimento alle liquidazioni relative ai mesi da febbraio a luglio 1994, si considerano regolari se effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese successivo al periodo di riferimento.

2. Per i soggetti titolari di conto fiscale, che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i versamenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto dovuta con riferimento alla liquidazione relativa ai primi due trimestri dell'anno 1994, si considerano regolari se effettuati entro il giorno 5 rispettivamente del mese di maggio e del mese di agosto 1994.

3. Non può essere richiesto il rimborso di eventuali somme pagate a titolo di soprattasse o pene pecuniarie con riferimento ai predetti versamenti.

